

**A. STAATSRECHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN  
DES CONTESTATIONS DE DROIT PUBLIC**

---

Erster Abschnitt. — Première section.

Bundesverfassung. — Constitution fédérale.

---

**I. Rechtsverweigerung. — Déni de justice.**

*64. Sentenza dell' 11 ottobre 1884 nella causa Frasa e lite consorti.*

**A.** Ai 10 dicembre del 1883 il Tribunale distrettuale di Blenio, sedente come Tribunale correzionale in Lottigna, emana, dopo un lungo dibattimento, la sua sentenza nel processo costruttosi in merito alle « lesioni personali volontarie » inferte dai ricorrenti, la sera del 12 precedente agosto, al curato di Olivone, don Giuseppe Rinaldi, allorchè questi era stato dal sindaco Bolla invitato a far cessare il suono delle campane, supposto ordinato da lui all' intento di festeggiare una vittoria elettorale dei liberali-conservatori in Val di Blenio. Contro detta sentenza, e all'atto stesso della sua pubblicazione, che avvenne a tarda notte, gl' imputati Frasa e C. i dichiarano di appellarsi, come difatti si appellano.

**B.** Apparsa pochi giorni dopo nel *Foglio ufficiale* e intimata in copia la sentenza medesima, come di legge, a ciascuno degli imputati, credono questi di ravvisare delle divergenze fra l' uno e l' altro testo, fra quello cioè della sentenza

intimata e quello della pubblicata in Lottigna; epperò, con atto del 12 gennaio 1884, sporgono essi querela di « falso e di abuso d'ufficio » contro il prefato Tribunale, instando perchè sia proceduto ad inchiesta penale sul fatto delle accennate divergenze.

C. Senonchè il giudice istruttore, risolta in prima l'apertura della domandata inchiesta, non ravvisa nel fatto denunciato, dietro più maturo esame, gli estremi di un reato, e non vi dà altro corso, proponendo — con rapporto motivato del 1° marzo successivo — al ministero pubblico l'abbandono dell'azione penale, salva deferizione della denuncia alla camera di sorveglianza, o dei censori. Sopra conforme preavviso del procuratore pubblico, e accettando ancor essa la maniera di vedere dell'istruttore giudiziario, la camera di accusa rimette gli atti alla camera di sorveglianza e risolve più tardi (14 marzo), cioè dopo che questa ha dichiarato di non potersi occupare della cosa fino ad esaurimento degli incumbenti spettanti ad essa camera di accusa, l'abbandono dell'azione penale, perchè (dice) « quando pure fosse ammesso come constatato il fatto di cui si querelano i denunciati, non vi si riscontrerebbero gli estremi del falso e dell'abuso d'ufficio. »

D. Rimandata, per concorde istanza della parte civile e degli imputati, la discussione in appello della causa correzionale sui fatti « di Olivone, » che avrebbe già dovuto aver luogo nella sessione del gennaio, e chiamata nel giorno 17 marzo, il consiglio della difesa ne ridomanda il rinvio, motivandolo dapprima al fatto che uno degli imputati è in servizio militare e poscia a quello delle imminenti nozze di uno tra i difensori. Respinto per l'uno e per l'altro titolo, presenta lo stesso giorno una istanza pregiudiziale tendente ad ottenere « la nullità in via d'ordine dell'appellata sentenza 10 dicembre 1883, a motivo che la sentenza quale venne comunicata alle parti e pubblicata sul *Foglio ufficiale* è diversa » nella sua motivazione da quella che venne pubblicata nella notte dal 10 all'11 dicembre detto, » e chiede infine, ma parimenti invano, « la sospensione dei dibattimenti in ap-

» pello sino a che non sia esaurita completamente la procedura dura sulla denuncia 12 gennaio sporta dagli imputati contro il Tribunale di Blenio per titolo di falso e di abuso di ufficio. »

E. La discussione continua fino al 26 di marzo, nel qual giorno il Tribunale di appello pronuncia il suo giudizio di merito con cui dichiara tutti gl'imputati « colpevoli autori di » lesioni personali volontarie inferte a danno del curato di » Olivone sig. don Giuseppe Rinaldi » e li condanna alla pena di due mesi di detenzione da scontarsi nelle carceri pretoriali di Lottigna, al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni alla parte civile.

F. Deliberando poi nel 30 aprile su altro ricorso 27 marzo che i condannati Frasa e C. i gli avevano diretto in base all'art. 41 della legge organico-giudiziaria del 1° maggio 1883 allo scopo di ottenere « l'annullazione del decreto 14 marzo » della camera di accusa, lo stesso Tribunale di appello,

» visto che dal tenore della denuncia 12 gennaio non si può ritenere querelata la motivazione di diritto della succitata sentenza, corrispondente alla disposizione dell'art. 135 » lettera o della procedura penale; — *adottata* la motivazione » dell'appellato decreto, in ciò che tende a dimostrare che » nel fatto denunciato da Frasa e C. i non si contengono gli » estremi costitutivi di alcun delitto; — *ritenuto* che l'autorità inquirente non può nè deve procedere ad inchiesta » preliminare per la constatazione di fatti non colpiti da pena, » ciò che emerge da chiaro dispositivo dell'art. 32 di procedura penale; — *ritenuto* che gli altri invocati articoli 38 » proc. pen., 16 della legge 8 giugno 1858 e 33 della legge » 1° maggio 1883, che fanno obbligo all'autorità inquirente » di procedere alla istruzione del processo, presuppongono » la esistenza, nel fatto denunciato, di una infrazione della » legge penale; — *ritenuto* che un contrario sistema condurrebbe all'assurdo di far ritenere che la legge abbia sancito » il dovere nell'istruttore giudiziario della erezione di atti » ritenuti *a priori* frustanei ed inconcludenti, » lo respingeva.

G. Infrattanto, e precisamente con memoria del 30 marzo 1884 l'ingegnere Frasa e liteconsorti, ricorrevano al Tribunale federale e domandavano: « Che avesse ad annullare il » decreto di abbandono della denuncia 12 gennaio contro il » Tribunale di Lottigna, pronunciato dalla camera di accusa » ticinese in data 14 marzo 1884, i conseguenti decreti del » 18 marzo detto del Tribunale di appello nel processo eret- » tosi in loro odio per lesioni inferte al curato Rinaldi, non » che, per logica e necessaria illazione, tutto il processo av- » venuto innanzi all'appello, compreso il giudizio di merito » del 26 marzo u. s.

In tutti questi pronunciati delle autorità giudiziarie ticinesi ravvisano i ricorrenti, « oltre alla violazione di forme essen- » ziali del rito penale, un vero diniego di giustizia riprovato » dall'art. 4 della costituzione federale e dagli art. 4 e 10 » della costituzione cantonale ticinese, » e adducono per som- mi capi, a sostegno della fondatezza di questa loro supposi- zione gli argomenti che seguono:

« La giurisprudenza delle autorità federali ha stabilito sic- come estremi del diniego di giustizia: che un' autorità cantonale si rifiuti di assumere e decidere un affare di sua competenza, sia che essa declini esplicitamente l'obbligo di occuparsene, sia che respinga per meri pretesti una domanda legalmente fondata, e che la superiore autorità cantonale sia stata adita invano. Ora tali estremi si verificano in concreto in tutta la loro estensione. Mentre la legge ticinese dà il di- ritto ad ogni cittadino di denunciare al giudice istruttore fatti consumati a suo pregiudizio da un privato o da una autorità e impone al giudice l'obbligo d'intraprendere l'istruzione del fatto denunciato, proibendogli di abbandonare un' azione pe- nale senza che sia stato eseguito neppure un atto di consta- tazione del fatto, nel caso particolare si ha: un giudice istrut- tore che si è rifiutato di dare corso ad una denuncia regolar- mente sporta, — una camera di accusa che dichiara abban- donata questa denuncia senza istruttoria e un Tribunale superiore che *a priori* mette in disparte un diritto di ricorso procedendo oltre al dibattimento sopra una sentenza che sa-

rebbe caduta, ove la denuncia fosse stata presa in considera- zione.

» Nè regge l'argomentazione in contrario che cioè anche una constatazione del fatto denunciato a carico del Tribunale di Lottigna non poteva dar luogo ad un' accusa di falso o di abuso d'ufficio per la mancanza del *dolo* e del *danno*, perchè approda a decidere *a priori* una questione e si risolve in mero pretesto per eludere la legge a danno del cittadino de- nunciante. A parte il riflesso che la semplice constatazione del fatto della irregolarità commessa dal Tribunale di Blenio avrebbe senz'altro trascinato seco l'annullazione del suo giu- dizio e quindi aperto ai condannati l'adito a citare testimoni e periti in sede di appello, è veramente esorbitante l'affer- mare che dato il materiale del delitto, vengano a far difetto gli estremi del dolo e del danno. Anzitutto il *dolo* risulta dal fatto stesso della violazione della legge da parte del giudice, della immutazione del vero e d'altronde l'inchiesta avrebbe messo a nudo tali circostanze da renderne infondata la esclu- sione. Quanto al *danno*, Frasa e C. i possono dirsi la vittima del maneggio del Tribunale di Blenio, perchè furono privati di un sacrosanto diritto di difesa, della garanzia della ripro- duzione del dibattimento pubblico ed orale innanzi all'ap- pello e schiacciati sotto il peso di constatazioni di fatto date in una postuma motivazione della sentenza contro la quale non potevano più difendersi a norma di legge, tanto più se si pensi che i giudici ticinesi di appello sogliono, nei loro giudicati, riferirsi puramente e semplicemente alle motiva- zioni di fatto di quelli di prima cognizione.

» Che se il giudice d'appello avesse potuto controllare di- rettamente le deposizioni dei testi e non avesse troppo cie- camente creduto all'artificiosa argomentazione di fatto del giudice di prima istanza ed a qualche inesatta, ambigua di- zione del processo verbale, avrebbe certamente attribuito al fatto del 12 agosto 1883 un carattere diverso e quindi anche pronunciato un ben altro giudizio. »

H. Nella sua risposta del 2 maggio p. p. il Consiglio di Stato del cantone Ticino, — premessa in base agli art. 3, 112

e 58 della costituzione federale una eccezione d'incompetenza del Tribunale federale in quanto che si tratti nel caso concreto della revisione di decreti e sentenze delle autorità penali di un cantone in un processo per delitto comune e sollevata, in postuma nota, la questione se in presenza del giudizio 30 aprile di ripulsa dell'appellazione dal decreto 14 marzo della camera d'accusa, il ricorso Frasa e C. i avesse tuttavia ragione di essere, o non dovesse all'invece ritenersi evaso e senza altro scopo, — conclude alla rejezione del ricorso stesso per intrinseca insufficienza, sulla scorta, fra altre, delle seguenti considerazioni :

« Tutte le disposizioni di legge e i precedenti della giurisprudenza federale invocati dai ricorrenti a conforto del preteso diniego di giustizia scaturiente dal non essersi proceduto alla inchiesta sulla querela di falso e di abuso d'ufficio sporta da essi contro il Tribunale di Blenio, presuppongono la esistenza di un delitto e con ciò riconoscono implicitamente che prima e principalissima ispezione dell'autorità penale inquirente si è appunto quella di raffrontare i fatti che vengono denunciati col codice penale, onde vedere se in essi ricorrono gli estremi di un reato, perchè sarebbe assolutamente inutile di aprire una inchiesta per la verifica di un fatto che, sebbene provato, non avrebbe efficacia di far decretare uno stato di accusa, né di assicurare alla procedura principale davanti il Tribunale il suo corso non interrotto. E così appunto nel fattispecie.

» Il secondo appoggio del ricorso, ovverosia l'asserta incompleta motivazione di fatto e di diritto della sentenza di prima istanza, che deve avere pregiudicato i ricorrenti nel diritto di far riassumere dei testi in appello, si risolve in un vano pretesto di fronte alle esplicite disposizioni delle leggi ticinesi, che assicurano agli imputati il diritto di appellarsi e di far riassumere testimonianze anche nei cinque giorni successivi alla intimazione della sentenza di prima istanza, come chiaramente risulta dagli art. 159, 160, 137 e 156 della proc. pen., attesochè per « comunicazione » — nel senso dell'art. 159 cit. — si debba necessariamente intendere la

intimazione in copia e non già la semplice pubblicazione orale della sentenza alla chiusura dei dibattimenti. E stesse anche il contrario, gli imputati Frasa e C. i non avrebbero ancora provato danno per la querelata carenza di motivati, attesochè la parte della sentenza, che si deve ritenere querelata di falso, per mente stessa dei querelanti, sia quella sola che intercede fra il responso dei giudici ai quesiti loro posti e la dichiarazione di colpeabilità e contiene i mentovati di fatto e di diritto in senso lato, mentre a base dei giudizi correzionali in appello non stanno già i motivati delle sentenze appellate, ma solo ed esclusivamente le tavole processuali, tra cui soprattutto il verbale dei dibattimenti di prima istanza, a cui l'articolo 169 della proc. pen. attribuisce forza di prova legale.

» I vizi apposti alla sentenza del 10 dicembre 1883 non sono tali, da ultimo, che, ove sussistessero, l'avrebbero colpita di nullità in ordine, perchè non risguardano né i *dispositivi* della sentenza stessa, che soli passano in cosa giudicata, né la sua parte preliminare, né la dichiarazione di colpeabilità, né la citazione degli articoli di legge per l'applicazione della pena, in una parola nessuno dei requisiti voluti dall'art. 135 della proc. pen., non potendosi intendere per *motivi di diritto* altra cosa fuor quei considerandi che il Tribunale fa seguire al verdetto a giustificazione della pena da lui pronunciata in base al verdetto stesso e la cui mancanza o immutazione non infirma per nulla, nell'attuale stato della legislazione ticinese, la formale e rigorosa inappuntabilità di una sentenza penale. Il giudizio col quale il Tribunale di appello respingeva la eccezione di nullità dei sig. i Frasa e C. i, perchè trovava la sentenza di Lottigna corrispondente agli estremi stabiliti dalla legge, era, del resto, *definitivo* e quindi, non suscettibile di ricorso per pretesa violazione di diritti costituzionali. La cassazione è stata soppressa nel Ticino, ma resta il principio in virtù del quale la legge ticinese rispettava il giudicato definitivo e non ammetteva il rimedio eccezionale se non pel caso tassativo del grave intacco ai diritti della difesa e della lesione delle forme processuali che probabilmente avesse influito sulla sentenza, riguardo alla colpa ed alla

pena : epperò se il ricorso per nullità dei decreti d'appello 18 marzo non sarebbe stato ammissibile qualora la cassazione funzionasse tuttavia nel Ticino, tanto meno è desso introducibile presso il Tribunale federale, il quale non ha per mandato di rivedere il bene o mal giudicato dei Tribunali dei cantoni giusta le leggi cantonali. »

I. Nelle successive memorie di replica e duplica mantengono tanto i ricorrenti quanto le autorità governativa e giudiziarie cantonali le rispettive conclusioni di prima e le suffragano, in sostanza, delle stesse argomentazioni di fatto e di diritto, applicandosi *quelli* precipuamente a dimostrare :

che la competenza del Tribunale federale non può far dubbio di fronte alla costante pratica di questo consesso (giudizi del 23 marzo e 17 maggio 1884 nelle cause Kœbel e Schnyder), dal momento che si tratta di denegata giustizia e violata costituzione ;

che l'art. 40 della legge organico-giudiziaria del 1883, se dà alla camera di accusa il diritto di pronunciare la sospensione e anche l'abbandono di un *processo*, non le conferisce però — come appare dal precedente art. 39 ibidem — quello di pronunciare, senza inchiesta nè processo, l'abbandono dell'*azione penale* ;

che il termine per l'appellazione dai giudizi correzionali decorre — giusta la continua giurisprudenza dei Tribunali ticinesi — a partire già dalla pubblicazione orale dei medesimi e non soltanto dalla intimazione in copia ;

che il fatto dei cambiamenti introdotti nel giudizio distrettuale cagionò un danno reale agli imputati, conciossiachè portassero precisamente su una parte essenziale del giudizio medesimo, sul quale, e non sull'informe processo verbale dei dibattimenti di prima istanza, doveva basarsi e si è basato il Tribunale di appello, non avendo per legge detto verbale nessuna forza di prova, se non in merito ai punti particolarmente segnalati e fatti inscrivere dalle parti ;

che i « motivati di diritto » di una sentenza penale (su cui portarono quei cambiamenti) non sono identici, in diritto ticinese o comune, con la citazione degli articoli di legge ap-

plicabili per la pena, ma devono contenere anche l'enumerazione delle prove sulla cui scorta si condanna; prova ne siano il disposto alle lettere *n* e *o* dell'art. 135 della citata legge ticinese di proc. pen. e, fra tante altre delle corti italiane di cassazione, quella del 22 giugno 1881 della corte di Torino.

*Il Tribunale di appello*, adottato in massima il sistema tracciato in risposta dal Governo cantonale, insiste soprattutto sulla tesi che non avendo Frasa e C. i ricorso in tempo utile contro il giudizio di appello 30 aprile che confermò il decreto 14 marzo della camera d'accusa, il giudizio stesso è diventato oramai *definitivo*, — su quella che sarebbe stato assolutamente inutile di far luogo a proseguimento d'inchiesta sulla denuncia 12 gennaio contro il Tribunale di Blenio, perchè mancavano nel fatto denunciato gli estremi dell'ingenerare del delitto, — su quella che alla base del giudicato di appello dovevano stare, non i motivati di fatto o di diritto della sentenza, ma le risultanze del verbale, d'altronde niente informi, di prima istanza e infine su quella che gli imputati avrebbero potuto valersi del diritto di far citare testi e periti in appello anche dopo « intimazione » del pronunciato di Lottigna.

L. Simultaneamente col ricorso i sig. i Frasa e C. i avendo poi chiesto a sensi dell'art. 63 della legge sull'organizzazione giudiziaria federale la sospensione immediata di ogni atto di esecuzione della sentenza di appello 26 marzo 1884, la presidenza del Tribunale federale vi consentiva ordinando la stessa, con decreto del 7 aprile, fino « a pronunciato giudizio di questa corte sul merito di detto ricorso. »

*Premessi in fatto ed in diritto i seguenti ragionamenti.*

*Sulla eccezione d'incompetenza :*

1° Dappoichè — a giustificare l'invocazione del Tribunale federale — i ricorrenti asseverano di essere stati vittima di un diniego di giustizia manifestante i caratteri di una offesa alla costituzione e fanno esplicitamente capo agli articoli 4 e 10 dello statuto cantonale e 4 del federale, che dicono vio-

lati a loro danno dalle autorità giudiziarie ticinesi, il loro gravame si qualifica indubbiamente per un ricorso di diritto pubblico, a mente dell'art. 113 N° 3 della costituzione federale, diretto contro decisioni di autorità cantonali, e il Tribunale federale ha, giusta l'art. 59 lett. a della legge sulla organizzazione giudiziaria federale, la facoltà non solo, ma l'obbligo eziandio di esaminare se sia fondato.

È però manifesto che non basta il dire, essersi violata la costituzione o denegata la giustizia, per ritenersi abilitati a chiedere, sulla scorta di pura e semplice infrazione di leggi cantonali, l'annullazione di validi giudicati. La costante giurisprudenza in argomento delle autorità federali ha difatti riconosciuto, non potervi essere intervento di questa corte, se non in quanto sia stato precluso o arbitrariamente circoscritto a qualcuno l'adito al conseguimento del suo diritto o all'audizione in giudizio, e quindi anche laddove siavi stata arbitraria ed essenziale menomanza dei diritti della difesa in un processo penale, o arbitraria ripulsa, appoggiata a speciose considerazioni, di una richiesta palesamente giustificata.

#### *Sul merito :*

2° L'appello all'art. 10 della costituzione ticinese si chiarisce di primo tratto come senza ragione di essere. « Nesuno, » dispone l'articolo stesso, « può essere arrestato nè processato, che in virtù della legge; nè può essere sottratto » dal suo giudice naturale; nè detenuto oltre 24 ore, senza » essere presentato al giudice competente. »

Ora nè l'una nè l'altra di queste guarenzie costituzionali fu detta e può dirsi in concreto caso — a danno dei ricorrenti e per opera delle autorità cantonali — comechessia frustrata od anche solo menomata. *Non la prima*, perchè Frasa e C. i furono processati e puniti a causa di fatti che il codice penale ticinese contempla espressamente sotto il capo delle « lesioni personali volontarie; » *non la seconda*, perchè il Tribunale distrettuale di Blenio e il Tribunale di appello, che li hanno condannati, rappresentavano precisamente il « giudice naturale » che loro guarentiva la costituzione cantonale.

3° Più seria è l'invocazione dell'art. 4 delle costituzioni

federale e cantonale, ovverosia del principio dell'eguaglianza dei cittadini, che i riclamanti reputano offeso a pregiudizio dei loro diritti, pel fatto che la camera d'accusa e il Tribunale di appello non hanno voluto occuparsi della querela di falso e di abuso d'ufficio (del 12 gennaio 1884) da loro sporta contro il Tribunale di Blenio a motivo dei cambiamenti che essi pretendono essere stati da lui introdotti nella motivazione della sua sentenza 10 dicembre 1883.

È ben vero che nei loro allegati le autorità ticinesi hanno mosso a questa prima parte del gravame Frasa e C. i la obbiezione, doversi ritenere la medesima siccome evasa e priva di scopo, dacchè i ricorrenti non hanno querelato di nullità il successivo giudizio di appello che confermava il decreto 14 marzo 1884 della camera di accusa. Ma è vero altresì che la circostanza del non avere i ricorrenti attaccato a un tempo la decisione della camera di accusa anche presso la superiore autorità cantonale, e del non essersi aggravati presso questa corte entro il fatale dei 60 giorni dal giudizio di conferma del Tribunale di appello, non autorizza per niente i rispondenti al ricorso a trarne la illazione di cui sopra. Perocchè, quando anche il reclamo diretto contro il decreto della camera di accusa fosse stato, come prematuro, rejetto, potendosi ancora esperire in suo confronto un rimedio di ordine cantonale, il giudizio di conferma, prolatato nel frattempo dal Tribunale di appello, non avrebbe altra conseguenza fuori quella di rendere una ripulsa del ricorso, dall'anzidetto punto di vista inattendibile. Dai ricorrenti, per converso, non si poteva pretendere che avessero ad aggravarsi esplicitamente, per la via dell'art. 59 lett. a della legge organico-giudiziaria federale, anche dal giudizio del Tribunale di appello.

4° Le autorità rispondenti hanno invece indubbiamente ragione allorchè obbiettano che non si deve nè può far luogo ad inchiesta penale, se non quando esista *l'ingenerere, la materialità del reato* contro cui indirizzarla, se non quando cioè, dato anche il suo pieno accertamento, l'azione incriminata cada sotto la sanzione della legge penale. Nè regge in confronto di questa tesi la citazione nella raccolta dell'Ullmer

(vol. I, p. 12 N° 12) della precedente decisione sul caso Designy, conciossiachè vi si legga appunto testualmente: « *At-* » *lorquando un delitto è stato constatato*, l'offeso ha diritto di » reclamare la protezione delle autorità competenti, in quanto » questa protezione può manifestarsi mediante la perquisi- » zione del reo. » Così come non vale neppure l'accento ai prescritti della legislazione ticinese, poichè quelli che più hanno relazione al caso in parola dispongano precisamente quanto segue:

*Art. 32 lett. a della procedura penale:* « L'istruzione del » processo ha per iscopo la verificazione del fatto e del suo » autore ad un tale grado di probabilità che l'imputato *possa* » essere messo in istato d'accusa davanti il Tribunale. »

*Art. 16 § 1 della legge 8 giugno 1858:* « Tosto ricevuto » una denuncia, od un processo verbale, od una requisitoria » qualunque *relativa ad un delitto commesso*, l'istruttore » giudiziario chiama a sè il segretario correzionale, e pro- » cede immediatamente all'istruzione regolare del pro- » cesso. »

Ora se nel fattispecie tutte le istanze cantonali hanno trovato ad una voce che, quando pure fosse ammesso come constatato, il fatto denunciato in odio del Tribunale di Blenio non cadrebbe sotto la sanzione della legge penale, in quanto non presenta gli estremi costitutivi del diritto di falso e di abuso d'ufficio richiesti dagli articoli 215, 121 e 127 del codice ticinese, ma costituisce soltanto una irregolarità disciplinarmente censurabile, — non si potrà certo ravvisare in simile giudizio un' apprezzazione manifestamente erronea, arbitraria della denuncia sporta dai ricorrenti e quindi neppure il caso di un diniego di giustizia.

5° Una seconda violazione del surriferito art. 4 delle costituzioni federale e cantonale vedono i ricorrenti, — che dichiarano del resto, sia detto di transenna, di non voler toccare al merito del processo, — nel duplice fatto del non avere il Tribunale di appello nè cassato la sentenza 10 dicembre 1883 dei giudici di Blenio nè sospeso i dibattimenti sui casi di Olivone del 12 agosto 1883 fino a completo esau-

rimento della procedura sulla già mentovata loro denuncia del 12 gennaio 1884.

Per ciò che riguarda il primo di questi gravami è d'uopo premettere che, — siccome tacitamente riconoscono gli stessi ricorrenti, — la legislazione ticinese non contiene verun prescritto circa la *cassazione* di sentenze correzionali dei Tribunali distrettuali, ma conosce soltanto il provvedimento dell' *appellazione*, con cui si possono correggere tutti i vizi e della procedura e della sentenza. Che se anche non si volesse ritenere esclusa al riguardo di dette sentenze correzionali dei Tribunali distrettuali la cassazione mediante appello per causa di vizi capitali nella procedura o nella sentenza stessa e si applicassero loro, in via analogica, le precedenti disposizioni del codice ticinese di procedura penale relative alla cassazione dei verdetti profferiti dalle corti d'assisi, ora soppresse, saria pur sempre manifesto che la cassazione medesima non potrebb' essere pronunciata, a sensi dell' art. 189 lett. c di quel codice, se non « per lesione di forme legali di » procedura, quando siavi probabilità *avere questo influito* » *sulla sentenza* riguardo alla colpa o alla pena;... » del che non può sicuramente essere parola nel fattispecie.

6° Il vizio rimproverato genericamente dai ricorrenti alla sentenza distrettuale in querela, non riflette la parte di essa che contiene i quesiti ed i responsi del Tribunale sulla colpevolezza dei prevenuti e che rimase — per concorde avviso delle parti tutte — invariata anche nella copia ad esse comunicata, nè la parte relativa all' applicazione della pena, che contiene in ambedue i testi della sentenza l'enunciazione degli stessi articoli della legge penale; ma consiste in ciò che nella motivazione degli anzidetti responsi del Tribunale ai quesiti sulla colpevolezza dei prevenuti la copia intimata sarebbe riuscita più completa dell' originale pubblicato all' udienza, in quanto vi si avrebbe fatto, in opposizione con quest' ultimo, esteso riferimento alle deposizioni di testimoni e di periti. E tale procedimento sarebbe senza dubbio per sè medesimo illegale e biasimevole. Ma poichè — da una parte — i ricorrenti non hanno tampoco asserito, trovarsi in detta

motivazione cosa diversa da quella che si legge nel verbale dei dibattimenti, o contenersi dati di fatto che non figurano già registrati in questo; e poichè — d'altra parte — la legislazione in vigore nel cantone Ticino (art. 152§ e 169 della procedura penale) non lascia dubbio intorno a ciò che alla base delle deliberazioni del Tribunale di appello devono stare, non i motivati del Tribunale distrettuale, ma le risultanze del verbale dei dibattimenti di prima istanza, — è fuori di proposito la domanda che si annulli per titolo di denegata giustizia la procedura del Tribunale d'appello.

7° In cosiffatte circostanze non giova l'indagare più oltre se il termine di cinque giorni per l'inoltro dell'appellazione decorra dalla pubblicazione *orale* o dalla intimazione *scritta* della sentenza, ovverosia se gl'imputati Frasa e consorti fossero, dopo ricevuta comunicazione scritta della sentenza stessa, ancora in tempo a proporre l'audizione di testi e periti in sede d'appello. Da quanto precede risulta invero che il contenuto del verbale dei dibattimenti di prima istanza avrebbe solo potuto fornire argomento a domandare codesta audizione ed è chiaro che, non avendolo fatto nell'introdurre l'appellazione, i ricorrenti non sono più in diritto di querelare posteriormente il contenuto medesimo, nè di fare allusioni alla « inesatta e ambigua » sua dizione.

Senonchè a questo si aggiugne che, anche dopo essere venuti in cognizione della *copia* della sentenza 10 dicembre 1883, i ricorrenti non hanno fatto verun tentativo per ottenere dal Tribunale di appello una nuova audizione di testi e periti, mentre ne avrebbero avuto impellente occasione, se veramente avessero trovato che le deposizioni di detti testi e periti erano enunciate erroneamente nella sentenza del Tribunale distrettuale e mentre nulla prova che il Tribunale di appello non avrebbe più accolta una siffatta istanza o avrebbe scartato senz'altro ogni altra di restituzione in intero contro il decorso del surriportato fatale dei 5 giorni, cosicchè non restasse altra via per conseguire la nuova audizione se non quella di far annullare la sentenza dei primi giudici.

8° Nè più fondato è l'altro capo del gravame che si desu-

me dalla negata sospensione dei dibattimenti sui fatti di Olivone fino ad esaurimento della procedura sulla denuncia del 12 gennaio 1884. Oltrechè la denuncia stessa era già stata abbandonata dalla camera di accusa, col suo decreto del 14 marzo 1884, non contiene la legislazione ticinese nessun disposto in virtù del quale l'autorità competente dovesse necessariamente sospendere il procedimento in corso contro i ricorrenti, dipendendo invece la sospensione medesima unicamente dall'arbitrio del Tribunale di appello. Laonde non si può riscontrare del pari un diniego di giustizia nell'averlo esso rifiutato, massime quando, — sulla scorta delle precedenti considerazioni, — si rifletta che, anche condotta fino a completo esaurimento, la procedura sulla denuncia sporta contro il Tribunale di Blenio non avrebbe potuto esercitare sulla sentenza nel processo dipendente dalle lesioni personali la benchè menoma influenza.

Consequentemente

Il Tribunale federale  
pronuncia:

Il ricorso 30 marzo 1884 dei signori ingegnere Raffaele Frasa, dottore Alfredo Emma, sindaco Cesare Bolla e consorti di Olivone contro le Autorità giudiziarie del cantone Ticino è respinto perchè privo di fondamento.

## II. Gleichheit vor dem Gesetze. Egalité devant la loi.

65. Entscheid vom 1. November 1884  
in Sachen solothurnische Bank.

A. Das solothurnische Gesetz über die Organisation des Gemeindefens vom 16. September 1871 bestimmt in § 78:  
„Der Steuerpflicht unterliegen in billigem Verhältnis unter  
„einander: